



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

Settore Servizi Sociali - Area Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431. COMPETENZA 2021

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della Determinazione della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.01.2023 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 di competenza anno 2021.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti al 31.12.2021:

- a) cittadinanza italiana ovvero Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- b) cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di valido dal 2021 ad oggi;
- c) residenza nel Comune di **Gioia del Colle (BA)** e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell'anno 2021;
- d) aver condotto in locazione un alloggio, nell'anno 2021, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente ed in regola con l'imposta di registro per l'anno 2021;
- e) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2021, rientrante entro i valori di seguito indicati:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, il limite massimo di reddito è di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197 del 23.12.2021);
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00;
- per i soggetti che dichiarano reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
 - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
 - nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato;

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti al 31.12.2021:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2021:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche;

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per:
 - gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone e oltre),
 - nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico,
 - nucleo monoparentale o separato/divorziato con almeno un minore a carico,
 - nuclei familiari con presenza di almeno un componente con invalidità superiore al 74% o di un ultrasessantacinquenne,
 - nuclei familiari con 2 o più figli maggiorenni studenti e/o disoccupati

SI PRECISA CHE:

1. per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017);

2. per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno 2021, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell'alloggio. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato. Una semplice separazione di fatto, non comporta la divisione del nucleo familiare (D.P.C.M. 04704/2001 N. 242 e s.m.i);

3. il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2021 è quello risultante o dall'imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art 3 del D.lgs. n. 23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato. L'imposta di registro per l'anno 2021 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda;

4. l'ammontare del contributo spettante è determinato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. DEL 07.06.1992, art. 1 e art 2, comma 3, (non è prevista la maggiorazione di cui al D.M. del 07.06.1999, art 2, comma 4) e cioè l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% per nuclei familiari rientranti nella fascia a), con un massimo di euro 3.098,74, fino al 24% per i nuclei familiari rientranti nella fascia b) con un massimo di euro 2.324,06;

5. I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con la quota

destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. I Comuni, pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari;

6. l'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate;

7. la graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi.

8. nel caso in cui le risorse a disposizione siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno derivante dalle risultanze del bando comunale, si procederà ad applicare, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 999/2001, una riduzione nella percentuale unica a valere per tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria;

L'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Il contributo non verrà erogato qualora l'importo da liquidare dovesse essere inferiore ad € 50,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, disponibile on line sul sito web del Comune di Gioia del Colle, dovrà pervenire **ESCLUSIVAMENTE**, pena esclusione, entro e non oltre il 24/02/2023, nelle seguenti modalità:

- con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gioia del Colle (farà fede il timbro di arrivo);
- a mezzo PEC mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo PEC:

servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431. COMPETENZA 2021" ed avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

Non sono considerate valide le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente avviso.

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune di Gioia del Colle (BA), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

Il termine di presentazione è perentorio, per cui le domande inviate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione. Farà fede il timbro per le domande depositate al protocollo oppure le ore 23,59 del giorno di scadenza per le domande inviate per via telematica.

La non corretta compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione.

È obbligatorio allegare alla domanda:

- copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
- solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata:
 - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato;
 - copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021 documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
 - copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
 - copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2021;
 - copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica 2022 -730-2022 – Modello Unico P.F. 2022) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;

- autocertificazione attestante i redditi sino ad euro 5.000,00 percepiti nell'anno 2021 per i quali non vi è obbligo di presentazione di dichiarativi fiscali;
- copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione Europea);
- per i richiedenti di paesi terzi rispetto a quelli dell'Unione Europea permesso di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt'oggi;
- visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale;
- documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
- modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc postale o libretto postale contrassegnati dai seguenti **CAB/ABI 07601/03384** non possono essere utilizzati per il pagamento tramite bonifico.

È data facoltà ai richiedenti di presentare istanza di riesame della graduatoria provvisoria **entro 10 giorni** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Gioia del Colle.

La graduatoria sarà resa definitiva solo ad avvenuta comunicazione da parte della Regione Puglia al Comune di Gioia del Colle (Ba), della premialità attribuita, che andrà a ricalcolare gli importi inizialmente assegnati.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **l'incompletezza della domanda di partecipazione.**
- **la mancata apposizione della firma del richiedente.**

ADEMPIMENTI TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Irene Turturo - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.gioiadelcolle.ba.it, nonché nell'Albo pretorio on-line dell'Ente e avrà la massima diffusione possibile.

Per **INFORMAZIONI** è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al seguente numero **ESCLUSIVAMENTE** negli orari di apertura degli Uffici: 3398749669

Il presente Avviso, unitamente al modello di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.gioiadelcolle.ba.it, nonché nell'Albo pretorio on-line dell'Ente.

Gioia del Colle, li 23.01.2023

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Irene TURTURO

Il Sindaco
Avv. Giovanni MASTRANGELO